

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
RELATIVO AL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA  
ASSICURATIVO**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL  
SERVIZIO**

Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa affidato ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito denominato broker) regolarmente iscritto al Registro Unico istituito ai sensi del d.Lgs. n. 209/2005. Il broker aggiudicatario si impegna a fornire al Comune di Mirandola con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa.

In particolare saranno oggetto dell'incarico, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività:

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune di Mirandola è soggetto;
- studio della prevenzione e protezione in materia assicurativa;
- valutazione tecnico/economica ed analisi delle polizze assicurative di competenza del Comune di Mirandola, compresi le coperture previste per legge per i propri dirigenti, funzionari e/o dipendenti, consulenza e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture;
- consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di amministratori e/o personale dipendente che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, per coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- effettuazione delle indagini di mercato per la scelta delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie;
- redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'ente e resa di pareri preventivi sulle clausole assicurative da inserire nei bandi di gara, contratti, convenzioni, concessioni a tutela dell'amministrazione comunale, il tutto con la massima tempestività e comunque nei tempi compatibili con l'attività dell'ente;
- assistenza e consulenza nella predisposizione delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte;
- assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei, scadenza dei termini di prescrizione ed ogni altra connessa attività amministrativo - contabile;
- aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Mirandola e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle compagnie assicuratrici;
- assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, n. di sinistri riservati, etc.);
- gestione sinistri, assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte per la riduzione della sinistrosità, assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta) di proprio personale consistenti:
  - nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
  - nella gestione dei sinistri attivi e passivi; nella gestione stragiudiziale dei sinistri, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- servizio di stima assicurativa annuale relativamente ai fabbricati di proprietà comunale adibiti a scuole, uffici o servizi pubblici;
- resa di pareri, assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente;

- formazione e aggiornamento del personale comunale;
- tempestiva trasmissione delle novità legislative o di procedure giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- consulenza nelle polizze assicurative prodotti da concorrenti in appalti di lavori, servizi e forniture.
- gli eventuali servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

### **ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO**

La durata dell'appalto è pari a 3 (tre) anni e decorre dal 01/07/2023 e con scadenza al 30/06/2026. È facoltà del Comune di Mirandola procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016, nelle more della stipula del contratto. E' fatta salva, altresì, la possibilità di richiedere la ripetizione del servizio per un ugual periodo di tempo, qualora ne ricorrano le condizioni normative e di opportunità. In caso di scadenza naturale od anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per il periodo necessario ad effettuare un'altra procedura di gara e consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Amministrazione. Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo.

### **ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per il Comune di Mirandola alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono e saranno stipulati i vari contratti assicurativi. La percentuale di provvigione, nonché il suo valore dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale; si significa che le provvigioni offerte saranno applicate solo sui contratti assicurativi eventualmente stipulati durante il periodo di validità del contratto mentre, per i contratti in essere, saranno applicate le provvigioni così come previsto dai vigenti contratti assicurativi. Al solo scopo di determinare le provvigioni spettanti annualmente al broker in caso di stipula di un nuovo contratto assicurativo, qualora una o più polizze venissero disdettate durante il periodo di validità del presente contratto di brokeraggio, viene stabilita una percentuale base pari al 11% da applicare al premio complessivo annuo delle nuove polizze stipulate, per ottenere il valore della provvigione annua relativa alle nuove polizze. Tale percentuale (ridotta in base ai ribassi offerti in sede di gara eventualmente suddivisi per tipologia di polizza) sarà applicata alle polizze che saranno stipulate durante la validità del presente contratto. Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito della relativa gara.

### **ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. L'Aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente ed espressamente autorizzato. Entro i limiti di cui al comma precedente, il Comune di Mirandola autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici. Il broker è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Il broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'ente, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le

compagnie assicuratrici aggiudicatari dei contratti assicurativi.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esecuzione del presente incarico.

Il Comune di Mirandola ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker, nei termini previsti dal d.Lgs. n. 209/2005.

#### **ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

Il Comune di Mirandola provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901, del codice civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Mirandola. Non saranno imputabili all'ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie assicuratrici effettuati dal broker.

Il broker si impegna a trasmettere al Comune di Mirandola le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **ART. 6 – REFERENTE DEL BROKER E STAFF DI INTERFACCIA CON L'ENTE**

Il broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con il Comune di Mirandola, all'interno del quale individua un proprio incaricato, in possesso degli idonei requisiti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, anche recandosi personalmente presso gli uffici del Comune.

Prima dell'avvio del servizio, il Broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente ed i suoi recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e dovrà inoltre indicare il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Mirandola;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatari dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione del Comune di Mirandola ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire delle soluzioni che risultino completamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'ente;
- avvisare tempestivamente l'ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture.

Il Comune si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Mirandola con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente al contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il presente contratto.

## **ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Prima della stipulazione del presente contratto, il broker dovrà consegnare copia della polizza di cui al d.Lgs. n. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno €. 2.500.000,00.

## **ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Il broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'amministrazione comunale; il broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al precedente art. 8.

## **ART. 10 – TRASFERIMENTO PRATICHE**

Il broker aggiudicatario dovrà inoltre collaborare con l'attuale broker incaricato dall'amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l'attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Parimenti l'aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale subentro di un nuovo broker.

## **ART. 11 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO**

Nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, in caso di aumento dei costi del programma assicurativo senza accettabile o giustificabile motivazione, sarà facoltà del Comune di Mirandola risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454, del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.

Il Comune di Mirandola si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 1456, del codice civile, qualora il broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 8.

In tutte le ipotesi di risoluzione l'Amministrazione comunale provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il diritto di risarcimento per il maggior danno subito.

Il contratto si risolve altresì di diritto, a tutto danno e rischio del broker affidatario, se viene meno l'iscrizione del broker affidatario nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109, del d.Lgs. n. 209/2005.

Il contratto si risolve di diritto anche in caso violazione agli obblighi di cui al successivo art. 20, nonché nei seguenti casi:

- 1) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- 2) frode dell'affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
- 3) cessione totale o parziale del contratto e subappalto;
- 4) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge;
- 5) inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- 6) si richiamano infine le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108, del Codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo P.E.C.

L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta dell'Amministrazione comunale, proseguire le singole

prestazione la cui interruzione e/o sospensione può a suo giudizio provocare danno alla stessa. In caso di recesso dell'Amministrazione comunale, l'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671, del codice civile.

#### **ART. 12 – CAUZIONI**

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 103, del d.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva pari al 10% (diecipercento) del valore contrattuale definito, fatte salve le previsioni di legge di percentuali diverse in base al ribasso offerto in sede di gara. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta da parte del Comune di Mirandola l'acquisizione della cauzione provvisoria, con l'applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.

La garanzia definitiva sarà svincolata e restituita al contraente, a conclusione del rapporto, soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

#### **ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105, di cui al d.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL' AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione dell'appalto di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

#### **ART. 15 – D.U.V.R.I.**

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio infatti è di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali del Comune.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In ottemperanza a quanto prescritto all'art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rendono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali connesso al presente procedimento:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola, con sede in Mirandola, Via G. Giolitti n. 22;
- il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Contratti, Gare e Provveditorato, dott.ssa Alice Incerti, il cui ufficio ha sede in Mirandola, via G. Giolitti n. 22;
- i dati personali sono raccolti dal Settore Affari Generali del Comune di Mirandola esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge;
- i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
  - ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
  - ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del d.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto

controinteressato;

- ad altri Enti Pubblici, se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
- ad altri soggetti Pubblici, previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente;
- a soggetti privati, quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata;
- i dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 33/2013;
- i dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio;
- i dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente;
- l'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati;
- eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00186 Roma T. 06 696771 F. 06 696773785 (@ garante@gdp.it - @ cert.protocollo@pec.gdp.it - W. www.garanteprivacy.it).

È inoltre possibile rivolgersi al D.P.O. (Data Protection Officer) del Comune di Mirandola, individuato nella dott.ssa Alice Incerti (tel. 0535.29.512 – alice.incerti@comune.mirandola.mo.it).

#### **ART. 17 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune di Mirandola ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'amministrazione comunale di risolvere, in tale ipotesi, il contratto. Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli etc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso d'parte dell'Ente.

#### **ART. 18 – CONTROVERSIE**

Eventuali controversie, inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al foro di Modena in via esclusiva.

#### **ART. 19 – EFFETTO OBBLIGATORIO**

È espressamente stabilito che l'impegno delle ditte concorrenti è vincolato dal momento stesso della presentazione dell'offerta, mentre l'amministrazione comunale rimarrà vincolata soltanto dal momento della conferma d'ordine.

#### **ART. 20 – TRASPARENZA**

L'appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- c) di impegnarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi connessi, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, del codice civile, per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'risoluzione.

#### **ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

In ragione del disposto di cui alla L. n. 136/2010, il broker incaricato dovrà comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente commessa, indicando altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della sopraccitata norma e dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Mirandola nonché alla competente Prefettura della notizia di

inadempimento della propria controparte, subappaltatore e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 22– RISERVATEZZA**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto mentre non concerne i dati che divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Mirandola ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

#### **ART. 23 – RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici, nonché al d.Lgs. n. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia, oltre che al codice civile.